

REGOLAMENTO DISTRETTO

Art. 1 – Contenuti del Regolamento di Distretto.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dello Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, previsto dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalle parti firmatarie in data 09.02.2017 e dall'art. 17 dello Statuto Sociale dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, attraverso l'individuazione e la disciplina di compiti e funzioni attribuiti al Distretto e gestiti dagli Organi dello stesso individuati nello Statuto Sociale citato e nel presente Regolamento.

Il Distretto del Commercio di Castellaneta come già ribadito nell'Accordo, intende perseguire, tra le altre, le seguenti finalità:

- a) definire un programma di interventi finalizzato ad aumentare l'attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi nel Comune di Castellaneta;
- b) incrementare la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di categoria e gli operatori commerciali e dei servizi, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio, sviluppando e coordinando attività culturali, promozionali e di organizzazione di eventi;
- c) migliorare la qualità degli spazi urbani e loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana per l'accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto;
- d) costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
- e) realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nel tessuto urbano;
- f) promuovere l'aggregazione tra gli operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni;
- g) valorizzare le specificità cittadine ed elevare il livello di servizio commerciale presente sui territori del distretto diffuso.

Art. 2 – Gestione funzioni del Distretto

Le funzioni amministrative ed organizzative del Distretto competeranno agli organi individuati nello Statuto Sociale del Distretto e individuati nel successivo articolo del presente regolamento.

Art. 3 – Organi del Distretto

Sono organi del Distretto:

- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Distretto;

- Il Segretario - Tesoriere;
- Il Manager di Distretto (se nominato);
- Revisore Unico dei Conti (se nominato).

Art. 4 – Obiettivi degli organi

Gli obiettivi degli organi del Distretto sono:

conferire immediata visibilità alle attività del Distretto ed agli obiettivi del medesimo in termini di risposta alle esigenze del territorio, facilitando la partecipazione e l'apporto di nuove risorse; promuovere lo sviluppo consapevole e partecipato, la capacità di dialogo, la concertazione funzionale alla costruzione di livelli crescenti di decisioni, scelte, azioni;

costruire un percorso di sviluppo integrando, in modo sostenibile, obiettivi, funzioni e interessi delle diverse categorie rappresentate nel Distretto: istituzioni, associazioni, imprese, consumatori, lavoratori, sindacati.

costruire in modo partecipato il quadro coordinato degli interventi futuri, arrivando a disegnare, in modo non rigido e deterministico, la programmazione pluriennale nel comparto commerciale, ottimizzando le risorse, integrando le progettualità, definendo l'immagine coordinata del territorio;

definire uno spazio di conoscenze e competenze tecniche in grado di rispondere alle esigenze progettuali degli attori locali sia pubblici sia privati.

Art. 5 – I soci

Così come previsto dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 15/2011, possono essere soci del Distretto i Comuni sottoscrittori e appartenenti all'area geografica prescelta, Le referenze territoriali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello regionale ai sensi dell' art. 3 della L.R. n°24/2015 e le associazioni tra operatori commerciali, costituiti con atto registrato e dotato di proprio codice fiscale, di partita iva e di iscrizione presso la competente Camera di Commercio che, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del Regolamento Regionale 15/2011, hanno sede operativa all'interno nell'area del Distretto e che svolgono attività di commercio in sede fissa, i commercianti, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati ricompresi nel Distretto.

Possono essere Soci anche le aziende che svolgono attività artigianali anche attraverso rappresentanze dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% della totalità gli operatori associati.

Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i soggetti la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione e dal Manager del Distretto tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento, ove adottato, e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare comunicazioni a titolo personale. In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

La qualità di socio viene meno nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia a chiusura dell'esercizio in corso. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso, che è comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute. In caso di partecipazione a Bandi o ad altre iniziative che prevedono l'erogazione di contributi monetari all'Associazione o ai suoi membri, questi ultimi, se beneficiari di finanziamento, possono recedere dall'Associazione solo al termine della relativa procedura di rendicontazione, ovvero al termine del periodo di validità del Bando stesso.
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione.
- c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 6 – Assemblea dei soci: composizione, compiti e funzionamento.

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Compete all'Assemblea:

- a) La nomina del Consiglio Direttivo
- b) la nomina del Presidente;

- c) la nomina del Revisore Unico dei Conti;
- d) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) l'ammontare delle quote associative annuali;
- h) l'eventuale esclusione o dichiarazione di decadenza dei soci;
- i) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione;
- j) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione di data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno è iscritta l'approvazione dei bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi, e i documenti annessi, possono essere consultati. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura, nonché su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano di età fra i Soci Fondatori presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente la metà dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui i voti espressi non consentano il formarsi della maggioranza, prevale il voto dei Soci Fondatori. Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale, redatto dal Segretario designato da chi presiede l'Assemblea, e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per garantire equilibrio tra la componente pubblica e la componente privata il Consiglio Direttivo, con successivo regolamento, definirà il numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Art. 7 - Consiglio Direttivo: composizione, compiti e funzionamento.

Il Primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ogni membro Fondatore, vale a dire:

- un rappresentante del Comune di Castellaneta;
- un rappresentante della Confcommercio Imprese per l'Italia – Taranto;
- un rappresentante della Confesercenti Puglia;

I successivi Consigli Direttivi potranno essere composti anche da rappresentanti indicati dai soci Ordinari, fermo restando la presenza al suo interno, di diritto, del Rappresentante indicato da ciascun Socio Fondatore. Almeno il 60% dei componenti del Consiglio Direttivo è espressione dei soci fondatori, e deve essere rispettata una equa distribuzione degli stessi tra i rappresentanti del Comune e le associazioni di categoria. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, rieleggibili per massimo due mandati. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente e il Segretario - Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni; nel caso di decadenza della carica, il membro Fondatore che ha provveduto alla nomina dovrà designare entro trenta giorni un altro soggetto in sostituzione. I rappresentanti cessano dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; vengono sostituiti o rinominati nel rispetto del termine di trenta giorni di cui sopra; nelle more della sostituzione, continuano ad assolvere all'incarico.

Il Consiglio direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
- b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali, distinte fra Soci Fondatori e Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
- d) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) redige, approva e modifica i regolamenti di funzionamento dell'Associazione per quanto non previsto dal presente Statuto;
- g) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) può nominare un Manager del Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori; determina i relativi compensi e la durata degli incarichi;
- i) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
- j) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
- k) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci di cui all'art. 7, lettera b) o la dichiarazione di decadenza di cui alla lettera c);

- l) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
- m) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- n) nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto da parte del segretario, previa approvazione nella seduta successiva – viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Il Presidente: nomina e funzioni.

La funzione di Presidente dell'Associazione viene svolta, da un rappresentante dei Soci Fondatori, per la durata stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.10 – Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario – Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Segretario - Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Art. 11 – Il Manager di Distretto (facoltativo)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Manager del Distretto, determinandone funzioni, natura, remunerazione e durata del rapporto. Il Manager del Distretto è scelto tra soggetti in possesso del profilo professionale di cui al “Quadro regionale degli standard professionali (QRSP) della Regione Puglia” per l'esercizio della professione di Manager di distretto commerciale. Il Manager del Distretto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali degli incontri, sottoscritti da lui e dal Presidente. Il Manager del Distretto è responsabile operativo dell'Associazione, e può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai membri, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività. Il Manager del Distretto, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Manager:

- a) è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;
- b) collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- c) attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, provvedendo alla gestione amministrativa e all'organizzazione e promozione delle singole attività;
- d) opera per lo sviluppo e la corretta gestione del Distretto;
- e) assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei rispettivi compiti;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori, ove necessari;
- h) può attivare gruppi di lavoro sulla base di definiti mandati operativi;

- i) organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.
- j) L'incarico di Manager del Distretto può essere retribuito. Se non è stato nominato il Manager di Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da un suo delegato, comunque membro del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Revisore Unico dei Conti (facoltativo)

Il Revisore dei Conti, la cui nomina è facoltativa, è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale.

Il Revisore:

- a) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- b) predispone una reazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
- d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.
- f) Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. L'incarico di Revisore è retribuito.

Art. 13 - Forum della progettualità – partecipazione attiva.

Al fine di consentire ai soci, alle imprese del Distretto, agli stakeholders e alla comunità di avere piena conoscenza di tutti i percorsi progettuali attivati sul territorio, delle loro finalità, delle risorse finanziarie e materiali, delle reti di relazioni e dei relativi centri di decisione e, in generale, della programmazione, è istituito il Forum della progettualità. Gli organi sociali del Distretto sono tenuti convocare il Forum almeno volta l'anno con l'obiettivo di illustrare l'attività del Distretto, stimolando la partecipazione attiva di tutti gli attori presenti sul territorio. Il Distretto cura l'attivazione e animazione di una piattaforma tecnologica di dialogo sociale, al fine di sviluppare processi partecipativi anche via web.

Art. 14 - “Team” di studio, approfondimento e lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire dei team con funzioni di studio, approfondimento e lavoro negli ambiti e nelle attività di intervento del Distretto, anche al fine di promuovere e stimolare



processi partecipativi e/o favorire il trasferimento di conoscenze, competenze e know how, anche avvalendosi di competenze diverse.

Il team viene organizzato ad hoc, per eventi e progetti specifici, con funzioni operative, ed è funzionale solo alla organizzazione e al buon esito del progetto medesimo per cui viene creato. Il Consiglio Direttivo nomina un responsabile del team che avrà il compito di coordinare le attività e di definirne le tempistiche. Al fine di garantire il collegamento tra le attività del Distretto e le politiche territoriali, il Comune di Castellaneta assicura la collaborazione e/o partecipazione di proprio personale tecnico competente sulle tematiche oggetto del lavoro del team.

Ciascun team avrà ampia autonomia organizzativa circa le modalità operative più idonee per lo svolgimento del proprio lavoro. Dovrà essere definito un O.d.G. per ogni incontro ed alla conclusione degli stessi si dovrà a redigere un report sul lavoro svolto e sugli impegni assunti. Le risultanze del lavoro del team saranno trasmesse al Consiglio Direttivo per gli atti di propria competenza.

Art.16 – Sede del Distretto

Il Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta avrà sede nel Comune di Castellaneta e potrà utilizzare locali messi a disposizione dai soci fondatori.

Art. 18 – Gestione amministrativa del Distretto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- oblazioni volontarie;
- ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili. Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

La quota Associativa apportata in sede di costituzione o di prima adesione è stabilita in € 2.000,00 (€ duemila/00) per i Soci Fondatori e € 500,00 (€ cinquecento/00) per i Soci Ordinari. La quota associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa in vigore.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.



Le risorse pubbliche ottenute al fine di raggiungere gli obiettivi del Distretto saranno gestite nel rispetto dei principi e delle regole generali di trasparenza e tracciabilità dei contributi pubblici.

Art. 19 – Uso del logo del Distretto

L'uso della sigla, del logo e della carta intestata dell'Associazione di Distretto è di libero uso degli organi sociali e del team per le funzioni di loro competenza.

Ogni altro utilizzo da parte dei soci deve essere sottoposto all'approvazione del Presidente.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con deliberazione da parte dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 21 – Sanzioni disciplinari

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci e/o collaboratori spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo. Il socio/collaboratore che si rende responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere ammonito, sottoposto a sanzione amministrativa, sospeso dall'incarico ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tenuto conto della gravità del fatto o atto compiuto. La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente all'Assemblea convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo. L'associato che non osserva lo Statuto Sociale, il presente Regolamento e le altre eventuali disposizioni emanate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o che si rende responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere ammonito, sottoposto a sanzione amministrativa, sospeso dai diritti di associato o escluso dall'Associazione stessa ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei soci, tenuto conto della gravità del fatto o atto compiuto.